



# Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

---

**REGOLAMENTO D' USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**  
(approvato con delibera del Commissario Straordinario n.76 del 23.12.2013)

INDICE

**ART. 1 – PREMESSA**

**ART. 2 – CLASSIFICAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI**

**ART. 3 – MODALITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI**

**ART. 4 – L'APPALTO A TERZI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI CON RILEVANZA IMPRENDITORIALE**

**ART. 5 – LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE PER GLI IMPIANTI CON E SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE**

**ART. 6 – *CRITERI PER LA CONCESSIONE***

**ART.7 – LA GESTIONE DIRETTA PER GLI IMPIANTI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE**

**ART.8 – *TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER L'ASSEGNAZIONE D'USO TEMPORANEA***

**ART.9 – *PROGRAMMAZIONE DELL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI***

**ART. 10 – *CRITERI PER L' ASSEGNAZIONE D'USO TEMPORANEA***

**ART. 11 – OBBLIGHI DEL GESTORE – CONCESSIONARIO - UTILIZZATORE DELLA STRUTTURA**

**ART. 12 - ELENCO INVENTARIO RESTITUZIONE DELL'IMPIANTO E RENDICONTO**

**ART. 13 – NORME GENERALI CONCERNENTI LE TARIFFE OVVERO I CANONI**

**ART.14 – MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI**

**Art.15 – *CONTROLLO DELLE MODALITA' D'USO DEGLI IMPIANTI***

**ART.16 – ACCESSO DEL PUBBLICO**

**ART.17 – PUBBLICITA'**

**ART.18 – OSSERVANZA DI NORME**

**ART.19 — SALVAGUARDIA DEL COMUNE — REVOCA ASSEGNAZIONE**

**.ART.20 — SANZIONI**

**ART.21 — RECLAMI.**

**ART. 22 - SPESE D'ATTO**

**ART. 23 - CONTROVERSIE**

**ART. 24 - ENTRATA IN VIGORE**

**Art.25 — NORME FINALI**

**ALLEGATO 1**

## **ART. 1 - PREMESSA**

Gli impianti sportivi del Comune di Marigliano e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio dell'amministrazione comunale e sono destinati ad uso pubblico ai fini sportivi - amatoriali, di base, agonistici e di vertice - ovvero, qualora compatibili, al fine di altre attività di promozione sociale, culturale, educativa, ricreativa.

Ai medesimi fini il Comune destina gli impianti di non sua esclusiva proprietà che terzi soggetti avessero ad attribuire in gestione al Comune stesso.

L'utilizzo degli impianti sportivi facenti parte delle scuole pubbliche è regolato in conformità all'articolo 96 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297 (ALL.1), agli indirizzi del Consiglio Scolastico Provinciale e al presente Regolamento.

Il Comune di Marigliano promuove, coordina e disciplina l'utilizzo degli impianti di cui al precedente articolo e adotta i provvedimenti necessari per il loro armonico impiego, nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge e degli obiettivi definiti dall'amministrazione comunale.

## **ART. 2 — CLASSIFICAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI**

Gli impianti sportivi comunali (ai fini del presente regolamento per impianto sportivo s'intende il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive) vengono classificati da parte della Giunta Comunale attraverso la ricognizione dell'esistente all'atto di determinazione delle entità tariffarie ovvero dei canoni ( per tariffe si intendono le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'amministrazione Comunale od al gestore dell'impianto; per canone, la somma annuale che il gestore di un impianto deve versare ), in:

**GRANDI IMPIANTI:** impianti sportivi o loro complessi di interesse primario per tipologia, dimensioni, destinazione, strutture, tecnologie normalmente rivestenti caratteristiche di rilevanza imprenditoriale e di servizio operativo di ampio richiamo e contenuto differenziabili nelle tariffe ovvero nei canoni in relazione ai relativi costi o presupposti di esercizio.

**ALTRI IMPIANTI:** impianti sportivi – anche inseriti in contesti contraddistinti da pluralità o polivalenze di attrezzature – con limitate o nulle possibilità di accesso per spettatori e, di norma, senza rilevanza imprenditoriale, sottoclassificabili ai fini dell'assegnazione, e della determinazione tariffaria o del canone in più fasce in relazione a caratteristiche, dimensioni, infrastrutture.

**PLAY GROUND:** aree attrezzate all'aperto destinate al libero e non diversamente regolato uso pubblico.

Gli impianti che entreranno in futuro nella disponibilità del Comune o che avranno a subire modificazioni rilevanti saranno inseriti d'ufficio nelle categorie e nelle sottoclassificazioni corrispondenti in relazione alla loro tipologia e alle caratteristiche tecniche ovvero formeranno oggetto di ulteriori ricognizioni da parte della Giunta Comunale.

Alla data di adozione del presente Regolamento gli impianti sportivi vengono classificati come segue:

A) **GRANDI IMPIANTI:** • **Palazzetto dello sport** di via De Vito; • **Palazzetto dello sport** di “Elia Asliperti” di Lausdomini • **Tendostruttura** di via Paolo Tosti

B) **ALTRI IMPIANTI :** • **Palestra Scuola “Don Milani“** di Corso Campano • **Palestra Scuola “Alighieri – Pacinotti”** di via San Francesco • **Palestra Scuola “Alighieri – Pacinotti” comparto 219** di Pontecitra

### **ART. 3 — MODALITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI**

Le tipologie della gestione utilizzate dal Comune di Marigliano saranno le seguenti:

- a) **appalto a terzi** di norma per gli impianti con rilevanza imprenditoriale;
- b) **concessione in uso e gestione**, per impianti con e senza rilevanza imprenditoriale;
- c) **gestione diretta**, di norma per impianti senza rilevanza imprenditoriale.

Nella forma della gestione diretta potranno, all'occorrenza, essere attivati rapporti per la esecuzione delle prestazioni di servizio necessarie.

La Civica Amministrazione valuta e determina la forma e le modalità di gestione degli impianti in ordine a economicità, convenienza, ricaduta territoriale e l'opportunità di attivare, in ossequio ai principi di legge, differenti forme di collaborazione atte a valorizzare l'apporto dell'associazionismo sportivo locale.

### **ART. 4 — L'APPALTO A TERZI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI CON RILEVANZA IMPRENDITORIALE**

La Civica Amministrazione ha la facoltà di esternalizzare la gestione di impianti sportivi di sua proprietà affidandone la gestione a terzi attraverso gara nelle forme previste dalla legislazione vigente. **Il Bando** indica i dati indicativi dell'area da concedere in gestione, coloro che possono partecipare e i relativi requisiti per l'ammissione, il termine di scadenza per la ricezione delle domande di partecipazione, e le linee di indirizzo dei progetti gestionali che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione. Il progetto gestionale dovrà altresì contenere il curriculum del soggetto richiedente, l'esperienza maturata nella gestione degli impianti con la descrizione delle attività da svolgere negli impianti sportivi dei quali si richiede la gestione, con riferimento all'attività svolta sul territorio, il numero dei soggetti coinvolti nell'attività sportiva, ed in particolare alle attività svolte nei confronti della popolazione giovanile o dei diversamente abili e degli anziani. Il richiedente dovrà garantire l'apertura dell'impianto a tutti i cittadini, nonché l'imparzialità nell'accesso di altre associazioni sportive. In tal caso **il capitolato d'appalto**, oltre a prevedere le norme di rapporto tra il Comune e l'appaltatore, conterrà, nei termini di cui al presente regolamento, fatta salva la peculiarità dell'impianto, indicazioni circa:

- a) **modalità di utilizzo e di concessione in uso temporanea a terzi;**
- b) **indirizzi di tariffazione;**
- c) **riserva di utilizzo da parte del Comune**
- d) **ogni altra indicazione di cautela opportuna alla salvaguardia dell'uso pubblico dell'impianto.**

### **ART. 5 — LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE PER GLI IMPIANTI CON E SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE**

La Civica Amministrazione ha la facoltà di concedere in uso e gestione annuale o pluriennale impianti sportivi di sua proprietà, attraverso **una convenzione** da approvarsi a cura della Giunta Comunale nei seguenti indirizzi:

- uniformità di trattamento e di durata calibrabile per impianto sportivo,
- precedenza del concessionario nell'uso dell'impianto,
- riserva di spazi assegnabili dal Comune con concessione d'uso temporanea,
- disciplina dei servizi di sorveglianza, pulizia e manutenzione ordinaria a carico del concessionario,
- applicazione, ove previsto, dei piani di sicurezza,
- suddivisione degli oneri gestionali dell'impianto tra il Comune e il Concessionario,
- possibilità del concessionario di effettuare assegnazioni temporanee di impianti accessori con riscossione di una tariffa concordata

#### **ART. 6 — CRITERI PER LA CONCESSIONE**

La gestione di impianti con e senza rilevanza imprenditoriale può essere concessa a **Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Enti non commerciali, Associazioni sportive, Associazioni di associazioni sportive**, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrano capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

La Giunta Comunale affida in concessione in uso e gestione l'impianto a soggetti di cui al comma precedente, privilegiando garanzie di gestione in termini di efficacia, di efficienza, di affidabilità, di economicità, vale a dire, ad esempio:

- a) attività sportive perfettamente compatibili con la destinazione dell'impianto;
  - b) regolarità di precedenti pagamenti nei termini indicati dall'Amministrazione;
  - c) **maggior canone ovvero maggior tariffa a carico dell'utente entro un minimo ed un massimo già determinati dalla Giunta Comunale in relazione alle singole strutture;**
  - d) assenza di contestazioni da parte del Comune ;
  - e) livello della struttura tecnico sportiva, con particolare attenzione alla composizione dello staff societario e tecnico;
  - f) modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell'impianto e modalità del servizio di custodia - ove necessario - pulizia e manutenzione dello stesso.
- In caso di Associazione di Associazioni sportive, si terrà conto dei requisiti delle società aderenti alle singole associazioni. A parità di requisiti, saranno privilegiate le associazioni sportive secondo un principio di equilibrata e plurale distribuzione territoriale;
- g) assenza di conflitto d'interesse con il Comune;
  - h) numero di giovani da avvicinare all'attività sportiva.

#### **ART.7 — LA GESTIONE DIRETTA PER GLI IMPIANTI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE**

L'utilizzo degli impianti avverrà mediante apposita **assegnazione d'uso temporanea**, rilasciata dal Comune ovvero dal concessionario dell'uso e gestione o dall'appaltatore, qualora consentito dalle relative convenzioni nelle seguenti forme:

- \_ **stagionale**: attività che abbracciano, di norma, con più di un appuntamento mensile, un intero anno sportivo, ovvero una stagione artistica o culturale,
- \_ **periodica**: attività di norma ricorrente nell'arco annuale,

\_ **saltuaria:** attività sporadica normalmente esaurita in limitate occasioni.

Assegnazioni in uso temporanee potranno essere previste a carico del Comune anche nel caso di impianti per la cui gestione sia stata prescelta la tipologia di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 3. L'assegnatario dell'uso temporaneo dell'impianto è sottoposto alle norme ed agli obblighi di cui agli articoli 11 e seguenti e al pagamento della tariffa prevista dalla Civica Amministrazione.

#### **ART.8 — TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER L'ASSEGNAZIONE D'USO TEMPORANEA**

La assegnazione d'uso temporaneo degli impianti oggetto del presente regolamento è subordinata alla presentazione di specifica domanda, sottoscritta dal responsabile dello svolgimento dell'attività, inoltrata al competente ufficio entro i seguenti termini:

\_ **ASSEGNAZIONE STAGIONALE:** entro il 31 luglio di ogni anno;

\_ **ASSEGNAZIONE PERIODICA:** non oltre 60 giorni e non prima di 120 giorni dalla data di inizio dell'attività;

\_ **ASSEGNAZIONE SALTUARIA:** almeno 5 giorni prima e non anteriormente a 60 giorni dall'inizio dell'attività.

Per grandi eventi almeno 30 giorni prima e non anteriormente a 90 giorni dall'inizio della manifestazione.

#### **ART.9 — PROGRAMMAZIONE DELL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI**

Le domande vengono istruite dall'ufficio comunale competente in materia che provvede a redigere il programma di utilizzo degli impianti.

In caso di mancata assegnazione dell'impianto deve essere comunque data tempestiva comunicazione agli interessati.

In via eccezionale e compatibilmente con la disponibilità delle strutture potranno essere accolte domande di assegnazione pervenute al di fuori dei termini di cui all'articolo 9.

La assegnazione d'uso temporanea di competenza comunale è disposta con provvedimento del dirigente del settore interessato, nel rispetto del presente regolamento e della normativa vigente.

Possono essere disposte assegnazioni d'uso di tipo stagionale o periodico nelle more di completa redazione del programma per l'uso degli impianti.

L'assegnazione da parte del dirigente non viene disposta nel caso di crediti vantati dal Comune nei confronti del richiedente.

#### **ART. 10 — CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE D'USO TEMPORANEA**

Il Comune, nel caso di più istanze concomitanti, valuterà ogni possibile forma di mediazione del rapporto con i richiedenti mirando ad armonizzare, nell'ottica di un miglior utilizzo globale della impiantistica, le richieste stesse.

Al verificarsi della impossibilità di mediazione, l'assegnazione dell'impianto verrà effettuata con riferimento alle sotto specificate tipologie dell'attività per la quale essa è richiesta nel rispetto degli ordini di priorità oltre schematizzati:

· **TIPOLOGIA "A"** attività di particolare rilevanza:

1. iniziative e manifestazioni organizzate dal Comune, ovvero per le quali la Giunta Comunale riconosca il valore di immagine per la città;

2. attività rivolta a disabili, invalidi civili o del lavoro, anziani e a categorie equiparate, svolta da Enti o gruppi aventi sede in Marigliano;

3. attività della protezione civile e del soccorso in genere se sostanziate in esercitazione o in

dimostrazione.

4. attività o manifestazioni rivestenti importanza sul piano sociale, politico, culturale, religioso.

· **TIPOLOGIA "B"** attività sportive e motorie:

5. attività agonistica organizzata da Federazioni del CONI

6. attività agonistica organizzata da Enti di promozione sportiva,

7. attività sportiva di allenamento o di avviamento allo sport di società del CONI o di Enti di promozione sportiva di sodalizi/scuole

8. attività sportiva e motoria di società/sodalizi anche se non partecipanti a campionati;

Nei limiti delle possibilità di mediazione contemplate al 1° comma, la priorità sarà accordata nell'ordine alle assegnazioni di carattere stagionale, periodico e saltuario.

A parità di caratteristiche prevalgono, nell'ordine: **a) attività sportive perfettamente compatibili con la destinazione dell'impianto;** **b) regolarità di precedenti pagamenti nei termini indicati dall'Amministrazione;** **c) maggior canone ovvero maggior tariffa a carico dell'utente entro un minimo ed un massimo già determinati dalla Giunta Comunale in relazione alle singole strutture** **d) assenza di contestazioni da parte del Comune ;** **e) livello della struttura tecnico sportiva, con particolare attenzione alla composizione dello staff societario e tecnico;** **f) modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell'impianto e modalità del servizio di custodia - ove necessario - pulizia e manutenzione dello stesso; - in caso di Associazione di Associazioni sportive, si terrà conto dei requisiti delle società aderenti alle singole associazioni** **g) ordine cronologico di accettazione della domanda al protocollo.** Priorità differenti possono essere enunciate dalla Civica Amministrazione per impianti che, per loro caratteristica, siano soggetti a differenti normative. A parità di requisiti, privilegia le associazioni sportive secondo un principio di equilibrata e plurale distribuzione territoriale.

## **ART. 11 — OBBLIGHI DEL GESTORE – CONCESSIONARIO - UTILIZZATORE DELLA STRUTTURA**

Il gestore – concessionario - utilizzatore della struttura si obbliga:

- a) ad osservare le norme in materia di **prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro** contenute nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- b) ad osservare per i dipendenti il rispetto del **contratto collettivo nazionale di lavoro** di categoria;
- c) a garantire condizioni minime predefinite e dignitose nel caso si ricorra a contratti di collaborazione;
- d) ad usare la massima **cura e diligenza** nell'uso del complesso immobiliare in modo da garantire che i relativi impianti non vengano danneggiati o manomessi;
- e) ad osservare tutte le **norme di sicurezza, di igiene**, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con l'impianto, ivi compreso il piano di classificazione acustica del territorio;
- f) provvedere alla **manutenzione ordinaria** degli immobili e delle aree a verde esistenti, al servizio di custodia delle aree recintate e degli immobili, nonché alla **custodia delle attrezzature**;
- g) ad osservare quanto disciplinato dalle convenzioni riguardo alle **spese per i consumi di rete** ( acqua, energia elettrica, riscaldamento ecc.) e spese per la pulizia dei locali.
- h) assicurare la disponibilità dei campi per lo svolgimento dei campionati alle società sportive che ne facciano richiesta.
- i) al puntuale pagamento **canone o della tariffa** a favore del Comune.

- j) ad assumersi in via diretta ed esclusiva ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale in ordine **ai danni propri e a terzi , nonché all'impianto e alle attrezzature** per il periodo di utilizzo dell'impianto medesimo. A tale scopo dovranno stipulare apposita **polizza assicurativa** .
- k) A garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti di cui al precedente punto a) nonché del **tempestivo e puntuale versamento del canone ovvero delle tariffe**, l'utilizzatore della struttura **presta idonea cauzione** negli importi determinati dalla giunta Comunale.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria che apportano una maggiore dotazione dei servizi e strutture per la pratica sportiva realizzati a cura e spese del gestore, o per qualsiasi altro intervento di implementazione delle strutture del complesso, il gestore non può vantare alcun diritto e rimborso spesa a qualsiasi titolo, esonerando inoltre il Comune da ogni onere per debiti ed impegni contratti. Le nuove strutture od opere da miglioria si intendono acquisite in proprietà del Comune per **accessione**, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile.

#### **ART. 12 - ELENCO INVENTARIO RESTITUZIONE DELL'IMPIANTO E RENDICONTO**

Il gestore si impegna a sottoscrivere un elenco inventario che, unitamente allo stato di consistenza degli impianti, verrà formato in contraddittorio fra le parti, prima della consegna degli impianti stessi. Tutti i materiali, attrezzature, arredi ed impianti di cui in precedenza, non potranno essere asportati ne sostituiti ne modificati senza il preventivo benestare del Comune. Il gestore si obbliga a sostituire quelle attrezzature resesi inefficienti o pericolose per l'utenza. Gli impianti, i materiali e tutto quanto viene concesso, dovranno essere restituiti alla scadenza della gestione in perfetta efficienza oltre a consegnare tutte le opere eventualmente costruite che il Comune acquisisce in proprietà per accessione. Il gestore si impegna altresì a presentare annualmente un **rendiconto delle spese sostenute e dei ricavi** relativi alla gestione della società.

#### **ART. 13 — NORME GENERALI CONCERNENTI LE TARIFFE OVVERO I CANONI**

Tutti gli impianti sportivi comunali vengono assegnati previo il pagamento del canone ovvero tariffa determinata dall'amministrazione comunale.

La Giunta Comunale determina il canone di concessione ovvero la tariffa oraria per l'uso temporaneo degli impianti sportivi comunali ( stabilendo un minimo ed un massimo) attenendosi alla valutazione dell'incidenza a bilancio dei relativi costi gestionali, con possibilità di articolare i medesimi tenendo conto di tutti o parte dei seguenti elementi:

- \_ tipologia dell'impianto,
- \_ età della utenza,
- \_ tipologia della attività,
- \_ fascia oraria di utilizzo,



- \_ altri elementi coordinati ai predetti,
- \_ altri elementi dettati da nuove esigenze.

Il pagamento per la assegnazione degli impianti deve essere effettuato **anticipatamente** comunque non oltre il penultimo giorno lavorativo precedente l'attività.

Qualora la concessione richiesta abbia carattere stagionale, il pagamento della relativa tariffa può essere frazionato in quote, previo accordo con il competente ufficio comunale. In tal caso la riscossione avviene mediante pagamento di un importo annuale rapportato alle ore di utilizzo richieste, frazionabile in tre rate come segue:

1^ rata: entro il penultimo giorno lavorativo per un importo almeno pari ad un mese di utilizzo,

2^ rata: entro il 30 novembre a saldo della differenza effettivamente dovuta sino a tale data con l'aggiunta di un ulteriore importo almeno pari ad un mese di utilizzo,

3^ rata: entro il 30 giugno a saldo della differenza effettivamente dovuta per l'intera stagione.

L'assegnatario deve **consegnare copia dell'avvenuto pagamento all'ufficio comunale competente.**

Il mancato pagamento della tariffa entro i termini indicati ovvero l'omessa presentazione all'ufficio comunale competente della ricevuta di versamento, comporta **il diniego o la revoca della assegnazione.**

La Giunta Comunale definisce altresì modalità generali cui attenersi per eventuali assegnazioni gratuite.

#### **ART.14 — MODALITA' D' UTILIZZO DEGLI IMPIANTI**

a) Gli utenti sono tenuti ad osservare la massima correttezza nell'uso delle strutture sportive, delle attrezzature e dei servizi; a indossare tenute e calzature eventualmente prescritte per ciascuna disciplina sportiva, purché compatibile con la destinazione d'uso dell'impianto; a non espletare attività diverse da quelle per cui è stata accordata la concessione.

b) Possono accedere agli impianti ed ai servizi annessi solo gli utenti che abbiano avuto l'autorizzazione che dovrà essere sempre custodita dal **referente del gruppo sportivo** durante lo svolgimento dell'attività.

c) L'ingresso agli spogliatoi e ai campi da gioco per gli allenamenti e le competizioni è limitato alle persone espressamente autorizzate dai competenti regolamenti federali, qualora esistenti, ovvero ai soggetti impegnati nell'attività per cui è stata rilasciata la concessione.

d) L'uso degli impianti, sia per le manifestazioni sportive sia per quelle extrasportive compatibili, è concesso secondo **la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di vigilanza.**

e) Fa carico all'assegnatario ogni e qualsiasi autorizzazione o adempimento in ordine alla attività prevista, - quali : licenze, presenza di personale medico/paramedico, forza dell'ordine, del soccorso, personale di biglietteria, di accoglienza pubblico, - nonché ogni e qualsiasi forma di controllo del regolare espletamento dell'attività e di conformità alle prescrizioni imposte nelle autorizzazioni.

Il Comune è sollevato da ogni qualsiasi responsabilità conseguente al difforme accesso di pubblico, a fatti imputabili a qualsiasi presenza di spettatori e, comunque, ad ogni irregolarità o non conformità dello svolgimento dell'attività.

Il titolare della assegnazione risponde altresì di eventuali inadempienze ovvero di danni da rifondersi al Comune anche qualora prodotti da squadre ospitate per la effettuazione di attività o dal relativo pubblico.

#### **Art.15 — CONTROLLO DELLE MODALITA' D'USO DEGLI IMPIANTI**

Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo dei propri funzionari. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive.

La Civica Amministrazione - ovvero il concessionario o l'appaltatore della gestione - si riserva il diritto di inibire l'accesso agli impianti o di allontanare dai medesimi, anche tramite propri funzionari, chiunque tenga un contegno scorretto o turbi in qualsiasi modo l'ordine e il buon funzionamento dell'impianto stesso.

#### **ART.16 — ACCESSO DEL PUBBLICO**

L'accesso del pubblico alle strutture allo stesso destinate è consentito esclusivamente ove la competente commissione abbia provveduto, qualora dovuto, al rilascio dell'attestazione di agibilità.

Fa carico all'assegnatario assicurare che il numero degli spettatori sia conforme ai limiti consentiti .

#### **ART.17 — PUBBLICITA'**

Negli impianti sportivi comunali è vietata la pubblicità con qualsiasi mezzo, se non preventivamente autorizzata e su spazi tali da non compromettere l'attività sportiva e appositamente indicati dai competenti uffici comunali.

I cartelloni pubblicitari non dovranno essere installati in zone accessibili al pubblico, dovranno essere di materiale non contundente, non infiammabile e tali da non poter essere divelti e utilizzati come armi improprie

#### **ART.18 – OSSERVANZA DI NORME**

E' fatto obbligo all'assegnatario di osservare e far osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande che abbiano attinenza con l'utilizzo di impianti pubblici.

Ulteriori norme comportamentali e protocolli d'uso più specifici possono essere dettati, in sintonia con il presente regolamento, per la singolarità di taluni impianti.

#### **ART.19 — SALVAGUARDIA DEL COMUNE — REVOCA ASSEGNAZIONE**

L'Amministrazione Comunale e gli addetti agli impianti sportivi non rispondono di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti.

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di **revocare** le assegnazioni, sospenderle o modificarne i termini di conferimento, nel caso in cui ciò si rendesse necessario per consentire lo svolgimento di particolari manifestazioni, per ragioni di carattere contingente, tecnico o di sicurezza pubblica .La revoca degli impianti affidati in gestione alle società sportive o dell'utilizzo temporaneo secondo le procedure di cui al presente regolamento, viene disposta dall'Amministrazione comunale anche in casi di accertata irregolarità nella gestione, o qualora vengano disattesi gli impegni assunti, o per violazioni dell'accordo sottoscritto tra le parti.

L'Amministrazione comunale può disporre l'immediata revoca anche nel caso in cui gli atleti tesserati risultino positivi ad uno dei controlli antidoping disposti alle autorità sanitarie e sia accertata la recidiva partecipazione attiva da parte del concessionario, attraverso i propri operatori ( allenatore, medico sociale, dirigente, ecc.)alla somministrazione di prodotti dopanti agli atleti. Il Comune , al fine di migliorare o preservare con adeguata manutenzione gli impianti, si riserva la facoltà, sentite le società interessate, di

sospendere o ridurre l'utilizzo dell'impianto, per il periodo ritenuto necessario. Qualora il gestore **intenda recedere** dalla convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso di sei mesi, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### **.ART.20 — SANZIONI**

L'eventuale infrazione a una delle disposizioni contenute nel presente regolamento sarà sanzionata, ferma restandone la responsabilità civile o penale a carico di concessionario dell'uso, mediante incameramento totale o parziale del deposito cauzionale, a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'ufficio comunale, accertata la negligenza da parte dell'assegnatario nell'osservanza degli obblighi contenuti nell'atto di assegnazione e nel presente regolamento, potrà disporre l'immediata revoca della assegnazione, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

#### **ART.21 — RECLAMI**

Gli utenti cui il Comune abbia rilasciato una assegnazione per uso temporaneo dovranno indirizzare ogni eventuale reclamo direttamente ed esclusivamente al competente servizio comunale.

Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al comune atti, fatti e inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.

#### **ART. 22 - SPESE D'ATTO**

Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione conseguenti alla stipula della convenzione saranno a carico del gestore.

#### **ART. 23 - CONTROVERSIE**

Tutte le controversie fra il Comune ed il gestore, concessionario, utilizzatore che non abbiano potuto essere definite in via amministrativa sono definite dal foro di Nola.

#### **ART. 24 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione. Da tale data è abrogato il precedente Regolamento approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 16 del 10.03.2009. Per quanto non previsto nel presente regolamento in ordine alla gestione di impianti sportivi, valgono le vigenti disposizioni legislative in materia.

#### **Art.25 — NORME FINALI**

Le norme contenute nel presente regolamento si intendono inserite immediatamente in tutte le assegnazioni in corso a far data dall'entrata in vigore del regolamento medesimo.

Il concessionario non può in alcun modo invocare l'ignoranza delle norme dettate con il presente regolamento o di quelle disposte nell'atto di assegnazione.

ALLEGATO 1

### **DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994 N.297**

**ART. 96 - USO DELLE ATTREZZATURE DELLE SCUOLE PER ATTIVITÀ DIVERSE DA QUELLE SCOLASTICHE**

1. Per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, è consentito alle regioni ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai consigli scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell'articolo 22.
2. A tal fine sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato.
3. In esse sono stabiliti le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della regione per il personale, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi strumentali.
4. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.
5. Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio.
6. Nell'ambito delle strutture scolastiche, in orari non dedicati all'attività istituzionale o nel periodo estivo, possono essere attuate, a norma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1991 n. 216, iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose.